Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 2 novembre 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 686-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.330** - Trimestrale L. **4.020** -
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 agosto 1961, n. **1129**.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

8) Diritto industriale;
9) Esegesi delle fonti del diritto romano;
10) Diritto fallimentare.

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

Gli studenti devono aver sostenuto gli esami di:

a) Istituzioni di diritto privato per poter sostenere gli esami di Diritto romano, Diritto commerciale, Filosofia del diritto, Storia del diritto italiano, Diritto processuale civile, Diritto agrario, Diritto della navigazione, Diritto industriale, Diritto privato comparato;

b) Istituzioni di diritto privato e diritto costituzionale per sostenere gli esami di Diritto penale, Diritto amministrativo, Diritto ecclesiastico, Diritto internazionale, Diritto del lavoro;

c) Istituzioni di diritto privato ed Economia politica per sostenere l'esame di Scienze delle finanze e diritto finanziario;

d) Istituzioni di diritto privato e Istituzioni di diritto romano per sostenere l'esame di diritto civile;

e) Istituzioni di diritto romano e Storia del diritto romano per sostenere gli esami di Diritto romano, Storia del diritto italiano, Diritto canonico, Diritto comune, Esegesi delle fonti del diritto romano, Papirologia ed epigrafia giuridica;

f) Diritto penale per sostenere gli esami di Procedura penale e di Medicina legale e delle assicurazioni, Sociologia criminale e Antropologia criminale;

g) Diritto processuale civile per sostenere gli esami di Diritto amministrativo e Diritto internazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1130.

Modifiche allo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « Diritto tributario ».

Art. 16. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letteratura straniere è aggiunto quello di « Lingua e letteratura anglo americana ». L'insegnamento complementare di « Letteratura nord-americana » è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1131.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti ad acquistare dal comune di Rieti una area edificatoria sita in località « Giorlandina » del Comune stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni n. 225/66 del 2 aprile 1958, n. 513/35 del 1° agosto 1958, n. 62/5 del 4 febbraio 1959 e n. 332/19 del 5 luglio 1961, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti ha stabilito di acquistare dal comune di Rieti un'area edificatoria per la costruzione di una Stazione diagnostica zooprofilattica;

Viste le deliberazioni n. 145 del 5 settembre 1958, n. 216 del 13 dicembre 1958, n. 218 del 21 novembre 1959 e n. 63 del 7 aprile 1961 del comune di Rieti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti è autorizzata ad acquistare dal comune di Rieti un'area edificatoria di mq. 670, sita in località « Giorlandina » del Comune stesso, alle condizioni previste nelle deliberazioni camerali n. 225/66 del 2 aprile 1958, n. 513/35 del 1° agosto 1958, n. 62/5 del 4 febbraio 1959 e n. 332/19 del 5 luglio 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1961, n. 1132.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Siracusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Siracusa, nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1961

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1961

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visti i propri decreti 15 ottobre 1957 e 22 agosto 1958, concernenti rispettivamente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione e la sostituzione di un membro nell'organo medesimo dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota n. 2759 del 10 aprile 1961, con la quale il segretario generale dell'Unione italiana del lavoro designa il sig. Ugo Luciani per la nomina a consigliere dell'Istituto medesimo, in rappresentanza dei lavoratori del commercio ed in sostituzione del dott. Franco Simoncini, che ha rassegnato, con nota 3262 del 21 marzo 1961, le proprie dimissioni dall'incarico predetto a seguito della sua nomina a membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Ugo Luciani è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei lavoratori del commercio ed in sostituzione del dott. Franco Simoncini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a San Rossore, addì 16 agosto 1961

GRONCHI

SULLO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1961
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 235. — BARONE

(7066)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1961.

Nomina del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che a seguito della nomina a Consigliere di Stato del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste dott. Giovanni Palamara, occorre provvedere alla di lui sostituzione nell'incarico predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dall'11 ottobre 1961, il prefetto di 1ª classe dott. Libero Mazza è nominato, in sostituzione del dott. Giovanni Palamara, Commissario generale del Governo, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il territorio di Trieste posto sotto la responsabilità del Governo italiano, con i poteri spettanti al Governo medesimo per l'amministrazione del territorio, nonchè con i poteri già esercitati nel territorio predetto dal cessato Governo militare alleato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Napoli, addì 29 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1961
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 341. — MASSIMO

(7062)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato di attuazione del Piano per l'incremento dell'occupazione operaia - Case per i lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prorogata con legge 26 novembre 1955, n. 1148, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1956, relativo alla costituzione del Comitato di attuazione del Piano per l'incremento dell'occupazione operaia, Case per i lavoratori;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Angelo Altarelli, membro supplente del Comitato di attuazione dell'Ente predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, impegnato in altro incarico;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Remo Piropti è chiamato a far parte quale membro supplente del Comitato di attuazione del Piano per l'incremento dell'occupazione operaia - Case per i lavoratori, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dottor Angelo Altarelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

(7067)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1961.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto il proprio decreto 10 marzo 1958, concernente la costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 2759 del 10 aprile 1961, con la quale il segretario generale dell'Unione italiana del lavoro designa il dott. Camillo Benevento quale membro effettivo del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Raffaele Vanni, che ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico predetto a seguito della sua nomina a membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Camillo Benevento è chiamato a far parte quale membro effettivo, del Collegio sindacale dello Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Raffaele Vanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7068)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1959, concernente la costituzione, tra l'altro, del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Vista la nota n. 11280/40 del 3 agosto 1961, con la quale il Ministero del tesoro designa il direttore di divisione dott. Vincenzo Campodonico quale membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima predetta in rappresentanza del Ministero medesimo ed in sostituzione del dott. Giovanni Persico;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Vincenzo Campodonico è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul

lavoro e le malattie in Trieste, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Giovanni Persico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(7069)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1961.

Norme esecutive della legge 28 luglio 1961, n. 837, concernente l'ammasso volontario dei formaggi « parmigiano reggiano » e « grana padano » prodotti nella campagna 1960-61.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 837, concernente l'ammasso volontario dei formaggi « parmigiano-reggiano » e « grana padano » prodotti nella campagna 1960-61;

Considerata la necessità di disporre l'ammasso volontario dei suddetti tipi di formaggio fissandone le modalità e di stabilire i criteri da seguire per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 2 della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto l'ammasso volontario dei formaggi « parmigiano-reggiano » e « grana padano » prodotti da produttori agricoli, singoli o associati, nella campagna 1960-61.

Art. 2.

La gestione dell'ammasso volontario di cui al precedente art. 1 che dovrà essere distinto per Provincie e per ogni tipo di formaggio, è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari la quale, per l'esecuzione delle operazioni relative all'ammasso, può avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali. I prodotti conferiti possono anche essere depositati, per la conservazione in magazzini privati, riconosciuti idonei dall'ente gestore dell'ammasso. Le condizioni generali, in base alle quali l'ente gestore regolerà le varie operazioni di ammasso e di compilazione dei rendiconti, nonchè i rapporti fra ente gestore e conferente, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e si intendono accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 3.

Ai produttori agricoli che conferiscono all'ammasso volontario i prodotti di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto sul prezzo che sarà realizzato nella vendita; la misura di tale acconto sarà adeguata al 70 % del valore di mercato attribuito alle partite, al momento del conferimento, dall'ente gestore, sentita la Commissione di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

Le domande di partecipazione all'ammasso, nelle quali deve essere specificato il tipo di formaggio, l'anno di produzione ed il quantitativo che si intende conferire, debbono essere presentate all'Ente gestore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Ad assistere l'Ente gestore nelle operazioni di ricevimento, custodia e conservazione del formaggio, provvede, in ogni provincia interessata, una Commissione composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede; da un funzionario periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla propria Amministrazione; da due rappresentanti dei produttori scelti dal prefetto della Provincia sentite le organizzazioni di categoria dei produttori agricoli interessati; da un rappresentante degli Istituti od Enti finanziatori dell'ammasso; e da un rappresentante dell'ente gestore.

Art. 6.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, ha inoltre, il compito:

a) di ripartire fra i produttori agricoli, sulla base delle prenotazioni raccolte dall'ente gestore, la quota di contributo attribuita a ciascuna Provincia, a' termini dell'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 837, dando la precedenza ai piccoli e medi produttori, singoli o associati, qualora il complesso delle prenotazioni richiedesse un contributo superiore alla quota medesima;

b) di ricevere, esaminare e trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il proprio parere, le richieste di assegnazione e liquidazione del contributo statale di cui ai successivi articoli 12 e 14;

c) di controllare affinchè le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente necessari;

d) di risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente ammassatore ed il conferente per questioni riguardanti l'ammasso;

e) di esprimere, su richiesta del Ministero della agricoltura e delle foreste, pareri su quanto altro concerne l'applicazione del presente decreto, ed abbia riflessi nel territorio di competenza della Commissione.

Art. 7.

La vendita dei prodotti ammassati sarà effettuata ed autorizzata dall'ente gestore secondo le modalità ed i termini previsti dalle condizioni generali di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

Effettuata la vendita di una partita conferita, l'ente gestore procederà alle operazioni di liquidazione finale nei confronti del rispettivo conferente, considerando l'importo erogato a titolo di acconto; le spese generali di gestione compresi gli oneri di finanziamento; lo importo ricavato dalle vendite dei prodotti nonchè l'ammontare del concorso statale sugli interessi di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 1961, n. 837.

Per ciascuna Provincia, dopo che sia stata ultimata la vendita di tutte le partite conferite, l'ente provvederà a rimettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la ratifica, un riepilogo delle singole operazioni finali di liquidazione.

Art. 9.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per assicurare il regolare funzionamento della gestione di ammasso.

Art. 10.

Lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui all'art. 1 del presente decreto con un contributo negli interessi sui finanziamenti contratti dall'ente gestore, ad un tasso non superiore al 5,50%, con Enti ed Istituti esercenti il credito agrario, sia mediante sconto cambiario che con scoperto di conto corrente, per la corresponsione di anticipi ai produttori agricoli conferenti, nonchè sui finanziamenti effettuati direttamente dall'ente gestore a norma della sua legge istitutiva.

La misura del contributo statale sarà pari a lire 4 per ogni cento lire di capitale preso a prestito e sarà assegnata per la durata massima di un anno. Ove la operazione di finanziamento venisse ad avere una durata inferiore ad un anno, il contributo statale sarà commisurato all'effettiva durata dell'operazione.

L'ammontare complessivo dei finanziamenti in ogni Provincia dovrà essere tenuto distinto per ciascun tipo di formaggio; l'importo globale dei contributi sui finanziamenti contratti per una determinata provincia non potrà superare la quota massima di contributo che ad esse sarà attribuita, a norma del già citato art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 837, con decreto da emanarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste dopo che sarà scaduto il termine previsto al precedente art. 4 per la presentazione delle domande di partecipazione all'ammasso.

Art. 11.

Qualora siano già in essere finanziamenti contratti dai produttori agricoli, singoli o associati, con Istituti od Enti esercenti il credito agrario per far fronte alle necessità di produzione dei tipi di formaggio contemplati nel presente decreto, gli Istituti ed Enti stessi, comunicando all'ente gestore dell'ammasso volontario l'ammontare dei crediti concessi per lo scopo suddetto, potranno chiedere che, a valere sull'anticipo per il conferimento all'ammasso e fino alla concorrenza dell'anticipo stesso, l'ente gestore rimborsi ad essi l'ammontare di tali crediti. Qualora gli Istituti ed Enti suddetti intendessero trasformare i finanziamenti già concessi ai produttori singoli o associati per la produzione del formaggio, in prestiti all'ammasso volontario, potranno richiedere all'ente gestore di partecipare al finanziamento dell'ammasso volontario del « parmigiano-reggiano » e « grana padano » purchè le condizioni del finanziamento non siano più onerose di quelle previste dall'Ente gestore per tale ammasso.

Art. 12.

Le domande per l'assegnazione del contributo debbono essere avanzate dall'Ente gestore dell'ammasso, dopo che sia intervenuto l'accoglimento delle richieste di finanziamento da parte degli organi deliberanti dell'Istituto od Ente finanziatore; nel caso che l'ente gestore provveda direttamente al finanziamento dovrà specificarlo nelle domande stesse. Tali domande debbono essere inviate alle competenti Commissioni provinciali per l'ulteriore inoltro al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in esse debbono essere indicati l'Ente finanziatore, l'ammontare, la durata ed il tasso annuo di interesse del finanziamento, la Provincia ed il tipo di formaggio cui esso si riferisce, nonchè qualsiasi altra notizia atta ad illustrare l'oggetto e la ammissibilità dell'operazione.

Art. 13.

Le Commissioni provinciali, accertata la necessità della operazione di finanziamento e la congruità del suo ammontare in relazione alle prevedibili occorrenze per la corresponsione degli anticipi, trasmettono le domande di contributo di cui al precedente articolo, corredate del loro parere, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dal loro ricevimento.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, accertata l'ammissibilità dell'operazione ai benefici di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 1961, n. 837, provvede ad emanare il decreto di assegnazione all'Ente gestore del relativo contributo statale.

Art. 14.

Dopo la chiusura di ogni operazione per la quale è stato assegnato il contributo statale o, comunque, dopo che sia decorso il periodo di un anno dall'inizio dell'operazione stessa, l'ente gestore presenta alla competente Commissione provinciale, che la trasmette con il proprio parere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la domanda di liquidazione del contributo afferente ad ogni singola operazione accompagnata da un estratto conto dell'Istituto finanziatore oppure dello stesso ente gestore qualora questo abbia provveduto direttamente al finanziamento, sul quale estratto conto dovrà essere espressamente indicata la quota di interessi a carico del mutuatario, nonchè copia dei bollettini di conferimento dai quali dovrà risultare l'ammontare degli anticipi corrisposti.

Su tale quota complessiva di interessi sarà liquidata dal Ministero suddetto, in rapporto al saggio di interesse annuo dell'operazione, la quota di contributo a carico dello Stato, che dovrà essere portata a deconto delle spese di gestione.

Art. 15.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste potrà disporre che, qualora sulla quota di contributo attribuita ad una Provincia dovessero risultare delle somme non utilizzate, queste siano portate ad aumento della quota attribuita ad altra Provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1961

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1961
Registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 307

(7063)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1961.

Norme esecutive della legge 28 luglio 1961, n. 832, concernente l'ammasso volontario del burro prodotto nella campagna agraria 1960-61.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 832, concernente l'ammasso volontario del burro prodotto nella campagna agraria 1960-61;

Considerata la necessità di disporre l'ammasso volontario del burro prodotto nella campagna agraria suddetta, fissandone le modalità di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto l'ammasso volontario, per conto dei produttori agricoli singoli e associati, del burro nazionale, grezzo, fresco, prodotto nella campagna agraria 1960-61, nel limite quantitativo di 100 mila quintali. Per burro « fresco » si intende il burro prodotto, con crema di latte centrifugata o di affioramento, entro i quindici giorni precedenti a quello del conferimento all'ammasso.

Art. 2.

La gestione dell'ammasso di cui al precedente art. 1 è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari, la quale, per l'esecuzione delle operazioni relative all'ammasso, può avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali. Il prodotto conferito può essere anche depositato, per la conservazione, in magazzini di produttori, singoli o associati, riconosciuti idonei dall'ente gestore dell'ammasso.

Le condizioni generali, in base alle quali l'ente gestore regolerà le varie operazioni di ammasso, nonchè i rapporti fra ente gestore e conferente, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed accettate da ciascun contraente all'atto del conferimento.

Art. 3.

I quantitativi di prodotto ammessi al conferimento, per ciascuna Provincia, fino al limite massimo globale di quintali 100.000 stabilito con l'art. 2 della legge 28 luglio 1961, n. 832, verranno determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle richieste di partecipazione all'ammasso presentate all'ente gestore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I quantitativi ammessi al conferimento nelle varie Provincie potranno essere variati dal Ministero della agricoltura e delle foreste nel corso della gestione, in relazione all'andamento dei conferimenti.

Art. 4.

Ai produttori agricoli, singoli o associati, che volontariamente conferiscono burro per la vendita collettiva, sarà corrisposto all'atto del conferimento un anticipo sul prezzo che verrà realizzato nella vendita.

Tale anticipo riferito a burro fresco, grezzo avente l'84 % di sostanze grasse, non potrà essere comunque superiore a L. 750 per chilogrammo.

Art. 5.

Ad assistere l'ente gestore nelle operazioni di ricevimento, custodia e conservazione del burro ammassato, provvede, in ogni Provincia interessata, una Commissione composta dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede; da un funzionario periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla propria Amministrazione; da due rappresentanti dei produttori scelti dal prefetto della Provincia sentite le Organizzazioni di categoria dei produttori agricoli singoli o associati interessati; da un rappresentante degli Istituti di credito finanziatori dell'ammasso suddetto; e da un rappresentante dell'Ente gestore.

Art. 6.

La Commissione di cui all'articolo precedente ha, inoltre, il compito:

a) di ripartire tra i produttori agricoli, sulla base delle prenotazioni raccolte dall'ente gestore, il quantitativo di prodotto ammesso a conferimento nella Provincia in base al precedente art. 3, dando la precedenza ai piccoli e medi produttori, singoli o associati, qualora il complesso delle prenotazioni superasse il contingente assegnato;

b) di controllare affinchè le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente necessari;

c) di risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente ammassatore e il conferente per questioni riguardanti l'ammasso;

d) di esaminare e controllare i rendiconti finali di gestione di cui al successivo art. 9;

e) di esprimere, su richiesta del Ministero della agricoltura e delle foreste, pareri su quanto forma oggetto del presente decreto, ed abbia riflessi nel territorio di competenza della Commissione.

Art. 7.

La vendita dei prodotti ammassati sarà effettuata dall'ente gestore secondo le modalità ed i termini previsti dalle condizioni generali di cui al precedente art. 2, tenuto conto dell'avviso espresso dalle Commissioni provinciali.

Art. 8.

Al termine delle operazioni di conferimento nelle singole Provincie, l'ente gestore redigerà e presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un elenco nominativo dei conferenti, con l'indicazione dei quantitativi rispettivamente conferiti e del concorso statale a ciascuno spettante.

Sulla base di detti elenchi provinciali, che dovranno essere vistati dalla Commissione di cui all'art. 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, disporrà l'erogazione del concorso statale di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 832.

Art. 2.

Ultimata la vendita dei prodotti ammassati l'ente gestore procederà, in ogni Provincia, alla compilazione dei rendiconti finali di gestione, nei quali saranno indicati i quantitativi ammassati o venduti; gli importi erogati a titolo di acconto ai conferenti; le spese di gestione sostenute, compresi gli oneri di finanziamento; l'importo ricavato dalle vendite del prodotto nonchè

l'ammontare del concorso statale riscosso, e provvederà alle operazioni finali di liquidazione nei confronti dei conferenti.

Esaminati e controllati i rendiconti dalle Commissioni indicate nell'art. 5, l'ente gestore darà corso alle operazioni di conguaglio nei confronti dei conferenti e rimetterà i rendiconti stessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per assicurare il regolare funzionamento delle gestioni di ammasso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1961

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1961
Registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 344

(7064)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1961.

Sostituzione di componenti del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, con cui è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo Mostra triennale delle Terre Italiane d'Oltremare, con sede in Napoli;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'Ente suddetto in Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana in materia di vigilanza sull'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri — di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze — in data 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti addì 27 agosto 1957, registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 28, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dal Ministero delle finanze e del tesoro, per quanto concerne le partecipazioni statali e le quote di partecipazione, sull'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, in data 16 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1961, registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 138, con cui è stato nominato il Collegio dei revisori dell'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo per il triennio 1961-1963;

Viste le dimissioni presentate dal presidente di detto Collegio dei revisori, prof. Silvio Cozzi;

Viste le dimissioni presentate dal dott. Giuseppe Fauci, membro effettivo dello stesso Collegio dei revisori;

Vista la designazione del Ministero del tesoro per la sostituzione del prof. Silvio Cozzi;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 1963, sono nominati componenti del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo:

rag. Giovanni Messina, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro, presidente, in sostituzione del prof. Silvio Cozzi;

dott. Vittorio Zanola, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali, in sostituzione del dott. Giuseppe Fauci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1961

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1961
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 224. — BAIOCCHI

(7018)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1961.

Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'Istituto anzidetto approvato con decreto ministeriale 2 novembre 1959 e modificato con decreto ministeriale 9 marzo 1960;

Ritenuto di provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui sopra;

Viste le designazioni a tal fine formulate;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione dello Istituto per il credito sportivo i signori:

Alberti dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Balladore Pallieri dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gambino dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Zauli dott. Bruno e Saini dott. Mario, in rappresentanza del Comitato olimpico nazionale italiano;

Foresi prof. Palmiro e Nepi comm. Asbite Ezio, in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro.

I predetti resteranno in carica un quadriennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1961

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7061)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1961.

Modifica allo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, approvato con decreto ministeriale 14 maggio 1949 e modificato con decreti ministeriali 26 aprile 1954 e 5 gennaio 1959;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 17 luglio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 47 dello statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, in conformità del seguente testo:

« Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroghe da concedersi, caso per caso, dall'Organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido e per la determinazione delle operazioni soggette al limite stesso, si applicano le disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Eccezionalmente, a favore di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità e con la sola obbligazione chirografaria del richiedente, potranno concedersi aperture di credito non assistite da garanzia reale, costituirsi cauzioni con titoli di Stato od equiparati, concedersi fidejussioni, accettazioni ed avalli, nonchè ammettersi allo sconto cambiali con una sola firma ed effetti semplici o documentati muniti della sola firma di traenza, entro il limite massimo di L. 10.000.000 per ciascun nominativo, salvo deroghe per importi maggiori da richiedersi di volta in volta, per singoli casi particolari, all'Organo di vigilanza. La Cassa non potrà investire complessivamente in tali operazioni una somma maggiore del sei per cento dei capitali amministrati ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(6997)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1961.

Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, approvato con decreto ministeriale 27 giugno 1955;

Viste le delibere del Consiglio d'amministrazione della predetta Cassa in data 26 maggio e 21 luglio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona:

all'art. 33 si aggiunge, sotto la lettera *t*), il seguente altro comma: « operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto »;

il secondo comma dell'art. 36 è sostituito con il seguente: « La Cassa può tuttavia concedere operazioni cambiarie con una sola firma ed aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista a nominativi di notoria solvibilità, con il limite massimo di L. 10.000.000 per ciascun nominativo, salvo deroghe, per importi maggiori, da approvarsi di volta in volta per casi eccezionali, dall'Organo di vigilanza. La somma complessivamente impiegata in operazioni del genere non potrà eccedere il 6% dei capitali amministrati dalla Cassa (patrimonio e depositi) »;

il 1° periodo del quinto comma dell'art. 37 è sostituito con il seguente: « I mutui ipotecari dovranno essere rimborsati mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di venti anni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(7000)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1961.

Sostituzione di un revisore effettivo nel Collegio sindacale della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento della istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, sulla istituzione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visti i decreti ministeriali 27 febbraio e 26 aprile 1961 con i quali sono stati costituiti i Collegi sindacali predetti per il triennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1963;

Considerato che il dott. Giuseppe Giunta, sindaco effettivo della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, in rappresentanza del Ministero del tesoro, è stato destinato ad altro incarico ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il dott. Chiassi Montagnana è nominato revisore effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro, nel Collegio sindacale della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, in sostituzione del dott. Giunta, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1963.

Roma, addì 20 ottobre 1961

Il Ministro: COLOMBO

(7040)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1961.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Avellino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale in data 17 marzo 1960, concernente la nomina del Prefetto della provincia di Avellino a commissario straordinario di quella Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione dei normali organi amministrativi della predetta Camera;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pasquale Russo è nominato presidente della Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino.

Art. 2.

Il Prefetto di Avellino disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, i provvedimenti necessari alla ricostituzione del predetto organo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1961

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(7065)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale » presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche della Universiaà di Perugia è vacante la cattedra di « Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7086)

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura francese » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura francese » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7087)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cessazione di assunzione di nuovi affari assicurativi da parte della rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia di assicurazioni « Brandaris ».

A seguito della comunicazione fatta dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia di assicurazioni olandese « Brandaris » di cessare, a far data dal 15 ottobre 1961, l'assunzione di nuovi affari assicurativi, questo Ministero ha provveduto ad invitare la rappresentanza stessa ad astenersi dall'assumere nuovi contratti e dal rinnovare quelli esistenti, limitando la propria attività alla sola gestione dei contratti in corso.

(7042)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 31 ottobre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,62	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	602,40	601 —	601 —	600,75	600 —	601,75	600,85	602 —	601,90	601,75
Fr. Sv.	143,50	143,57	143,60	143,50	143,50	143,56	143,565	143,60	143,56	143,58
Kr. D.	90,15	90,14	90,20	90,16	90,20	90,16	90,1575	90,15	90,16	90,15
Kr. N.	87,20	87,20	87,25	87,215	87,15	87,19	87,20	87,20	87,18	87,20
Kr. Sv.	120,07	120,12	120,12	120,15	120 05	120,10	120,15	120,05	120,09	120,10
Fol.	172,26	172,55	172,59	172,655	172,35	172,43	172,58	172,45	172,48	172,40
Fr. B.	12,35	12,47	12,47125	12,4725	12,465	12,47	12,4705	12,46	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,17	126,25	126,28	126,28	126,20	126,18	126,26	125,25	125,15	126,20
Lst.	1747,42	1746,50	1746,50	1746,75	1746 —	1747,99	1746,50	1747 —	1746,92	1746,80
Dm. occ.	155,18	155,24	155,28	155,255	155,15	155,17	155,265	155,15	155,17	155,25
Scell. Austr.	24,02	24,03	24,03	24,03	24 —	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03
Escudo Port.	21,78	21,77	21,75	21,80	21,70	21,75	21,77	21,79	21,79	21,78

Media dei titoli del 31 ottobre 1961

Rendita 3,50 % 1906	84,20
Id. 3,50 % 1902	84,90
Id. 5 % 1935	106,05
Redimibile 3,50 % 1934	99,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,775
Id. 5 % 1936	101,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,625
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,10
Id 5 % (» 1° aprile 1969)	103,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	600,80
1 Franco svizzero	143,577
1 Corona danese	90,159
1 Corona norvegese	87,207
1 Corona svedese	120,15
1 Fiorino olandese	172,617
1 Franco belga	12,471
1 Franco nuovo (N.F.)	126,27
1 Lira sterlina	1746.625
1 Marco germanico	155,26
1 Scellino austriaco	24,03
1 Escudo Port.	21,785

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 8 febbraio 1961 dal sig. Orlich Aldo, nato a Fiume il 26 gennaio 1940, residente a Trieste in via Duca d'Aosta, 12, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Orlandini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Orlich Aldo è ridotto nella forma italiana di Orlandini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 ottobre 1961

Il vice prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 7 aprile 1961 dal signor Podgornik Armando, nato a Trieste il 17 luglio 1923 e qui residente in via G. R. Carli, 8, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Piemontesi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Podgornik Armando è ridotto nella forma italiana di Piemontesi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Benvenuti Bianca, nata a Trieste il 7 ottobre 1925, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 ottobre 1961

Il vice prefetto dirigente: PASINO

(6821)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di settanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1961, registro n. 41 Esercito foglio n. 74, con il quale in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di settanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di settanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1961, è costituita come appresso:

Presidente:
Generale di brig. in s.p. Severoni Antonio.

Membri:
Colonnello ftr. in s.p. Grassi Gastone;
Ten. col. ftr. in s.p. Ragusa Antonino;
Maggiore ftr. in s.p. Giannini Orazio;
Maggiore ftr. in s.p. Rovazzani Angelo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Pascucci dott. Nazzareno.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1961
Registro n. 21 difesa-Esercito, foglio n. 17. — PASCARELLA

(7023)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di cavalleria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1961, registro n. 41 Esercito, foglio n. 74, con il quale in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di cavalleria, da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di cavalleria, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1961, è costituita come appresso:

Presidente:
Generale di brig. in s.p. Fiamini Giulio Cesare.

Membri:
Colonnello cav. in s.p. Borsarelli Giovannino;
Ten. col. cav. in s.p. Massa Riccardo;
Ten. col. cav. in s.p. Torrigiani di Santacristina e di Sepino Giuseppe;
Maggiore cav. in s.p. Carli Giovanni.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Buttitta dottor Salvatore.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1961
Registro n. 21 difesa-Esercito, foglio n. 18. — PASCARELLA

(7024)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di sessanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1961, registro n. 41 Esercito, foglio n. 74, con il quale in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di sessanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di artiglieria, da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di sessanta sottotenenti in servizio permanente nell'arma di artiglieria, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1961, è costituita come appresso:

Presidente:
Generale di brig. in s.p. Giardino Michele.

Membri:
Colonnello art. in s.p. Ramasco Clemente;
Ten. col. art. in s.p. Alifi Leopoldo;
Ten. col. art. in s.p. Piccione Rosario;
Ten. col. art. in s.p. Crescio Luigi.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Orso dottor Pasqualino.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1961
Registro n. 21 difesa-Esercito, foglio n. 19. — PASCARELLA

(7025)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma del genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1961, registro n. 41 Esercito, foglio n. 74, con il quale in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma del genio, da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma del genio, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Generale di brig. in s.p. Fenoglio Giuseppe.

Membri:

Colonnello genio in s.p. Stajano Serafino;
Ten. col. genio in s.p. Altamura Leonardo;
Ten. col. genio in s.p. Alloni Raimondo;
Ten. col. genio in s.p. Lia Natale.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Pedale dottor Giuseppe.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1961
Registro n. 21 difesa-Esercito, foglio n. 20. — PASCARELLA

(7026)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quarantacinque sottotenenti in servizio permanente nel Servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1961, registro n. 41 Esercito, foglio n. 74, con il quale in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di quarantacinque sottotenenti in servizio permanente nel Servizio automobilistico, da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quarantacinque sottotenenti in servizio permanente nel Servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Magg. gen. serv. aut. in s.p. Sallustio Giambattista.

Membri:

Colonnello aut. in s.p. de Saraca Enrico.
Ten. col. aut. in s.p. Sordi Agostino;
Ten. col. aut. in s.p. Calò Gregorio;
Ten. col. aut. in s.p. Marini Girolamo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Coppola dottor Pasquale.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1961
Registro n. 21 difesa-Esercito, foglio n. 21. — PASCARELLA

(7027)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato, ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1961, registro n. 41 Esercito, foglio n. 74, con il quale in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato, ruolo commissari, da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato, ruolo commissari, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1961, è costituita come appresso:

Presidente:
Magg. gen. comm. in s.p. Vacca Pietro.
Membri:
Col. comm. in s.p. Benedetti Flavio;
Ten. col. comm. in s.p. Nocco Lucio.
Ten. col. comm. in s.p. Di Spigno Vito;
Ten. col. comm. in s.p. Masucci Adolfo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Floridi dottor Fulvio.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registraazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1961
Registro n. 21 *difesa-Esercito, foglio n.* 22. — PASCARELLA

(7028)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1961, registro n. 41 Esercito, foglio n. 74, con il quale in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di amministrazione da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di amministrazione indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1961, è così costituita:

Presidente:
Magg. gen. amm.ne in s.p. Bevilacqua Vincenzo.
Membri:
Colonnello amm.ne in s.p. Porrazzo Pietro;
Ten. col. amm.ne in s.p. Pesce Gaspare;
Ten. col. amm.ne in s.p. Silvestri Vittorio Emanuele;
Maggiore amm.ne in s.p. Frenna Giovanni.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Mazzola dottor Luigi.

Art 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1961
Registro n. 21 *difesa-Esercito, foglio n.* 24. — PASCARELLA

(7029)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di cinque sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato, ruolo sussistenza.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1961, registro n. 41 Esercito, foglio n. 74, con il quale in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di cinque sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato, ruolo sussistenza, da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di cinque sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato, ruolo sussistenza, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1961, è costituita come appresso:

Presidente:
Magg. gen. comm. in s.p. Vacca Pietro.
Membri:
Col. comm. in s.p. Olearo Cesare;
Ten. col. comm. in s.p. Fusco Ettore;
Ten. col. suss. in s.p. Balbi Angelo;
Ten. col. comm. in s.p. Cavallaro Salvatore.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Lepri dottor Alfonso.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1961
Registro n. 21 *difesa-Esercito, foglio n.* 23. — PASCARELLA

(7030)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a dodici posti di consigliere di seconda classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso per esame a dodici posti di consigliere di seconda classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 novembre 1960, n. 767, avranno luogo in Roma, presso la sede dell'ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31, nei giorni 23, 24 e 25 novembre 1961, con inizio alle ore otto.

(7094)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero della sanità spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 30 settembre 1961).

Sono disponibili presso il Ministero della sanità, nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi n. 30 (trenta) posti di dattilografo di 2ª classe spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica o dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra e cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

I sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile dovranno essere in grado di scrivere correttamente e velocemente a macchina e verranno destinati a prestare servizio in sedi dell'Italia settentrionale.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di dattilografo di 2ª classe, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(6990)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2648 in data 8 settembre 1961, con il quale il dott. Corsello Antonino veniva nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico-sanitaria fra i comuni di Portomaggiore, Masi Torello e Voghiera, in sostituzione del dott. Magnoni Giulio, dimissionario;

Veduta la nota in data 30 settembre 1961, con la quale il dott. Corsello Antonino ha dichiarato di rinunciare alla nomina al posto di ufficiale sanitario del Consorzio precitato;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il posto anzidetto;

Visto l'art. 40 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

A modifica del decreto n. 2648 dell'8 settembre 1961, il dottor Dovigo Luigi è nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico-sanitaria fra i comuni di Portomaggiore, Masi Torello e Voghiera, in sostituzione del dott. Corsello Antonino, rinunciatario.

Il predetto dovrà assumere servizio entro e non oltre il 20 novembre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ferrara ed a quello dei comuni di Portomaggiore, Masi Torello e Voghiera.

Ferrara, addì 19 ottobre 1961

Il medico provinciale: SCANDURA

(6977)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.